

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente protocollo definisce responsabilità e modalità di prevenzione della possibile commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali che determinano contatti e/o rapporti con la Pubblica Amministrazione, anche in virtù di quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 e del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture da parte della Società ex art. 125 D.Lgs. 163/2006.

Si applica a tutti coloro che in Azienda, a vario titolo, trattano, contattano, stipulano, si rapportano con la Pubblica Amministrazione ovvero a:

- ✓ dipendenti aziendali, quali
 - figure apicali: amministratore unico e direttore di farmacia;
 - dipendenti e/o assimilabili;
- ✓ collaboratori esterni e partner, ai quali il presente protocollo deve essere portato a conoscenza.

Di seguito tutti coloro che possono rientrare in tale ambito verranno connotati con il nominativo di "Operatore aziendale".

Il presente protocollo si applica quindi, nella fattispecie, per prevenire i reati sotto indicati.

TIPOLOGIE DI REATO DA PREVENIRE

Articolo 316-bis del codice penale. Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Articolo 316-ter del codice penale. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999 (lire sette milioni settecentoquarantacinquemila) si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 (lire dieci milioni) ad euro 25.822 (lire cinquanta milioni). Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art 640 del codice penale. Truffa aggravata ai danni dello stato (comma 2°, lett. 1)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1549 €: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Articolo 640-bis del codice penale Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee.

Articolo 317 del codice penale. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Articolo 318 del codice penale. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Articolo 319 del codice penale. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Articolo 319-bis del codice penale. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Articolo 319-ter del codice penale. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque a, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Articolo 319-quater del codice penale. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Articolo 320 del codice penale. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Articolo 321 del codice penale. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Articolo 322 del codice penale. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Articolo 322-bis del codice penale. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati Esteri.

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

MISURE PREVENTIVE E IN ATTUAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l., in virtù del proprio assetto proprietario, opera necessariamente con la Pubblica Amministrazione e talvolta deve essa stessa atteggiarsi a soggetto pubblico.

Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. per tale motivo si è posta l'obiettivo di adottare efficaci politiche di trasparenza e correttezza nei rapporti che riguardano il settore pubblico attraverso:

- (i) la protezione dei sistemi informatici e delle informazioni dai potenziali attacchi mediante la creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza, attraverso l'utilizzo di strumenti adeguati a prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi;
- (ii) la garanzia della massima trasparenza nei rapporti con ed a favore della Pubblica Amministrazione;
- (iii) la garanzia della massima trasparenza nei rapporti come Pubblica Amministrazione.

Gli Operatori aziendali:

1. operano secondo i principi generali di comportamento individuati nel Codice Etico e Comportamentale di Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. e lo rispettano in tutte le sue parti;
2. non trasmettono assolutamente qualsiasi atto non veritiero, contraffatto o non autentico attraverso un invio telematico, per evitare la commissione di reati di falso in generale e

attraverso una modalità informatica in particolare, in quanto i delitti di criminalità informatica estendono la responsabilità delle persone giuridiche ai c.d. reati di falso;

3. si attengono espressamente ai principi di comportamento di seguito elencati.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i pubblici dipendenti è vietato:

- 1) offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti;
- 2) offrire qualsiasi oggetto, servizio, prestazione di favore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione;
- 3) quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione, è vietato intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- 5) esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- 6) offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- 7) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con interlocutori privati in cui Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. assume la veste di soggetto pubblico, è vietato intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:

- 5) sollecitare o esaminare opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti della Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l. a titolo personale;
- 6) accettare o promettere l'accettazione di omaggi;
- 7) rilasciare informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

SPECIFICHE MODALITÀ DI COMPORTAMENTO

Al fine di applicare ed attuare le norme comportamentali sopra elencate, gli Operatori aziendali attuano le seguenti modalità operative.

- 1) La dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore della farmacia, cura la raccolta di tutta la documentazione e delle informazioni necessarie alle operazioni di approvvigionamento nell'osservanza del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006;
- 2) la dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore della farmacia, in relazione al bando di gara, individua gli addetti che prenderanno contatti con i funzionari pubblici, trasmettendo agli addetti individuati l'istruzione che non dovranno in nessun modo promettere o fornire somme di denaro o altre utilità o regalie che possano comunque influenzare la correttezza dei rapporti e dei contatti con i funzionari pubblici;
- 3) la dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore della farmacia, in relazione al bando di gara, individua gli addetti che prenderanno contatti con gli interlocutori privati, trasmettendo agli addetti individuati l'istruzione che non dovranno in nessun modo accettare o promettere l'accettazione di somme di denaro o altre utilità o regalie che possano comunque influenzare la correttezza dei rapporti e dei contatti con la Farmacia Comunale di Azzano Decimo s.r.l.;
- 4) gli addetti predisporranno gli studi e le attività necessari per l'operazione da effettuare e, per quanto di utilità, compilando le conseguenti relazioni scritte supportate da documentazione per la trasmissione alla dott.ssa Arianna Crozzoli, direttore di farmacia;
- 5) la dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore della farmacia, fornirà agli addetti ulteriori istruzioni sulle modalità di comportamento, richiedendo la redazione di report scritti che indichino il funzionario pubblico o l'interlocutore privato con il quale sono stati intrattenuti i contatti, il motivo e l'oggetto dei contatti, il contenuto di eventuali trattative, la richiesta di documentazione;

- 6) l'addetto che prende contatti con funzionari pubblici e/o interlocutori privati dovrà sempre formalizzare un report scritto che indichi il funzionario pubblico e/o l'interlocutore privato con cui si è rapportato, il contenuto di ogni contatto e di ogni eventuale trattativa svolta;
- 7) il bando ed ogni suo allegato, sarà predisposto, per quanto di competenza, dal dott. Silvano Brusadin, amministratore unico, e dalla dott.ssa Arianna Crozzoli, direttore della farmacia, avvalendosi, ove del caso, dei competenti uffici del Comune di Azzano Decimo, a termini del contratto di servizio in essere;
- 8) ogni comunicazione informatica tra la società e l'ente Pubblico ed in generale i destinatari di richieste, offerte, proposte dovrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo della PEC aziendale;
- 9) gli addetti che predispongono i singoli documenti dovranno apporvi la propria firma ai fini della tracciabilità ex post.

PROCESSO STRUMENTALE CORRELATO

DIVIETI

- 1) divieto di stipulare contratti in autonomia a carico del dipendente (diverso dal direttore della farmacia) che cura i rapporti, anche negoziali, con la pubblica amministrazione;
- 2) divieto di conferire contratti di fornitura di beni e servizi in violazione del Regolamento per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 D.Lgs. 163/2006;
- 3) divieto di conferire contratti di consulenza, intermediazione ed affidamento di prestazioni professionali in autonomia da parte degli addetti diversi dal direttore di farmacia;
- 4) divieto di accedere a risorse finanziarie e di autorizzare disposizioni di pagamento in autonomia da parte degli addetti diversi dal direttore di farmacia;
- 5) divieto di concessione di utilità in autonomia da parte degli addetti diversi dal direttore di farmacia.

OBBLIGHI

- 6) adozione di misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati;
- 7) adozione di misure di controllo standard per le funzioni aziendali che curano i rapporti, anche negoziali, con la pubblica amministrazione;
- 8) tracciabilità delle fonti e degli elementi informativi utilizzati per le comunicazioni scritte alla pubblica amministrazione;
- 9) documentazione e controllo dei mezzi di pagamento;
- 10) controllo della controparte commerciale;
- 11) controllo della normalità, effettività e necessità della transazione commerciale;
- 12) controllo della documentazione dell'intero processo commerciale;
- 13) controllo dell'effettivo scambio di beni e servizi;
- 14) controllo della correttezza degli adempimenti contabili e fiscali;
- 15) specifica menzione dell'obbligo di rispetto del Codice Etico e comportamentale nella contrattualistica stipulata con terzi;
- 16) diffusione del Codice Etico e comportamentale fra tutti i dipendenti;
- 17) programma di informazione/formazione periodica del personale dipendente;
- 18) meccanismi di pubblicità delle procure verso gli interlocutori esterni in conformità anche alla procedura richiesta dalla legge 190/2012 in materia di "amministrazione trasparente";
- 19) verifica della rispondenza dei documenti presentati con la realtà dell'ente e controlli gerarchici sui documenti da presentare (raffronto fra i documenti presentati e le risultanze degli atti ufficiali dell'ente: bilanci, certificazioni pubbliche, certificati camerali, libri obbligatori ai fini previdenziali, dichiarazioni agli enti affidanti/concedenti, turni di servizio, eccetera);
- 20) verifica dell'iter della domanda (completezza della domanda e presentazione ai soggetti competenti tramite i canali previsti dalla legge);

Consulenti

- 21) il ricorso all'attività professionale di consulenti o professionisti esterni ("Consulenti"), nei rapporti con la "P.A.", dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento). I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto;
- 22) lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare periodicamente e per iscritto la Società, in ordine alle attività svolte;

- 23) la remunerazione al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità;
- 24) nell'atto di conferimento dell'incarico al consulente dovrà essere formalizzato l'impegno di questi ad uniformarsi a tutti i principi del presente Modello, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel D.Lgs. 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso;
- 25) nell'atto di incarico al consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dello stesso delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, ...);
- 26) è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti a scegliere i consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

CONTROLLI

È compito dell'OdV verificare che:

- a) tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno contratti con la P.A. rispettino le norme del Codice Etico e le istruzioni impartite dal dott. Silvano Brusadin, quale amministratore unico, e dalla dott.ssa Arianna Crozzoli, quale direttore di farmacia;
- b) siano adottate efficacemente le misure suindicate;
- c) sia rispettato il divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Società.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Spetta al dott. Silvano Brusadin, quale amministratore unico, ed alla dott.ssa Arianna Crozzoli, direttore di farmacia, definire e documentare le modalità ed i tempi di conservazione di tutte le comunicazioni e report relativi a rapporti con la P.A.